Originale

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 07/03/2013

Oggetto:	**APPROVAZIONE INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.**

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di Marzo, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 16.10, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica.

Assume la Presidenza Piscedda Valter

Partecipa il Segretario Melis Anna Maria

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg: Fadda Luca Orru' Maria Laura Palla Pierluigi

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo	Presenti
PISCEDDA VALTER	SI
ENA ANTONIO	SI
ROSSI ROBERTO	SI
ARGIOLAS GIUSEPPE	NO
PINNA FRANCESCO ANTONIO	SI
FADDA LUCA	SI
MASSETTI ERCOLANO	SI
STRAZZERI MARIANO	SI
FRAU LAMBERTO	SI
SITZIA MARCELLA	SI
MURGIA GIANFRANCO	SI
ORRU' MARIA LAURA	SI
PES SOLANGE	SI
SUELLA GIULIA	SI
LAI IVAN	SI
PALLA PIERLUIGI	SI
MURA DANIELE	NO

Ne risultano presenti n.15 e assenti n.2

Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale	Il Presidente
(Melis Anna Maria)	(Piscedda Valter)

Originale

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune dal **_12/03/2013_**

Elmas,_____

Il Segretario Comunale
(Melis Anna Maria)

Originale

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: **AA.GG,SVIL. ECON.E TRIBUTARIO**

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/02/2013 N. 13

Oggetto:	**APPROVAZIONE INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.**

DELIBERA N.12 SEDUTA DEL 07/03/2013

☐ Soggetta a controllo ☐ immediatamente eseguibile

PISCEDDA VALTER	☐	SITZIA MARCELLA	☐
ENA ANTONIO	☐	MURGIA GIANFRANCO	☐
ROSSI ROBERTO	☐	ORRU' MARIA LAURA	☐
ARGIOLAS GIUSEPPE	☐	PES SOLANGE	☐
PINNA FRANCESCO ANTONIO	☐	SUELLA GIULIA	☐
FADDA LUCA	☐	LAI IVAN	☐
MASSETTI ERCOLANO	☐	PALLA PIERLUIGI	☐
STRAZZERI MARIANO	☐	MURA DANIELE	☐
FRAU LAMBERTO	☐		

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

Il Presidente, su richiesta condivisa all'unanimità dall'Aula, dispone la modifica della trattazione dei punti all'o.d.g., con immediata discussione dell'ultimo punto.

Introduce quindi il punto all'o.d.g. concernente: " *Approvazione iniziative per l'istituzione della Zona Franca nel territorio della Sardegna* " dando la parola al Cons. Palla per l'illustrazione dello stesso.

Il Consigliere Palla preliminarmente alla lettura della proposta in atti, chiede venga riportata a verbale la nota della quale dà lettura: "Alla cortese attenzione del Sindaco- Presidente del Consiglio e tutti i Consiglieri del Comune di Elmas. *La Sezione del Psd'Az Elmas chiede al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i Consiglieri di convocare un Consiglio Comunale per votare l'allegata mozione di adesione alla zona franca, preso atto che ai sensi del Decreto Legislativo n.*

75 del 1998, e in attuazione dell'art. 12 del nostro Statuto di Autonomia, sono state istituite le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegati o collegabili, dichiarando l'istituzione della stessa anche nel territorio del Comune di Elmas, in quanto territorio collegato via terra e mare con la zona franca di Cagliari. Riteniamo che ciò rappresenti l'unica strada per migliorare le condizioni economiche di un'isola in piena depressione, a scarsa densità demografica, gravata dai sovra costi dei trasporti e a rischio di disgregazione sociale per i problemi legati alla dilagante disoccupazione.

Siamo sicuri che questo sia lo strumento essenziale per lo sviluppo, capace di creare le condizioni indispensabili per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale, commerciale, e incentivare l'esportazione di merci, consentendo di attrarre nuovi capitali.

Distinti saluti, il Segretario Enrico Pes".

Intervengono nella discussione generale :

Il Consigliere Palla rappresenta l'urgenza di provvedere all'approvazione della proposta che in considerazione della grave crisi economica che colpisce la Regione, può rappresentare un'occasione di crescita e offrire nuove opportunità di sviluppo.

La Consigliera Orrù nel riconoscere l'importanza della iniziativa proposta, evidenzia la normativa di riferimento per l'entrata in vigore del codice doganale.

La Consigliera Suella ritiene che la grave situazione economica della Regione, aggravata dai tagli alla spesa pubblica possa trovare un'occasione di crescita nella istituzione della Zona Franca, sulla quale occorre sollecitare la Regione. Preannuncia il voto favorevole.

La Consigliera Pes evidenzia i vantaggi che l'istituzione della Zona Franca potrà portare in termini di sviluppo economico, nuovi mercati, attrazione di capitali, fiscalità di vantaggio che come in altre regioni hanno contribuito a risolvere situazioni di crisi. Rileva la condivisione dell'iniziativa da parte dell'intero Consiglio in quanto rivolta all'intera Comunità. Preannuncia il voto favorevole.

Il Consigliere Massetti si dichiara d'accordo con quanto affermato e riconosce al Partito sardo d'azione il merito di aver operato da lungo tempo a favore della vicenda autonomistica della Sardegna della quale l'iniziativa in discussione fa parte. In qualità di Capogruppo della Maggioranza preannuncia il voto favorevole.

Il Consigliere Frau pone in evidenza l'importanza di discutere di argomenti che possono influire sul cambiamento dell'economia della Regione, sfruttando le potenzialità fino ad ora trascurate. Riconosce quindi il merito a coloro che portano avanti tali iniziative e auspica che ciò costituisca una spinta all'autodeterminazione del Popolo Sardo. Preannuncia il voto favorevole.

Non essendosi verificati altri interventi il Presidente sottopone a votazione palese per alzata di mano la proposta con il risultato che segue:

Presenti n°15
Voti favorevoli n°15

Il Presidente pone a votazione palese la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 267/2000, con risultato che segue:

Originale

Presenti n°15
Voti favorevoli n°15

Visto l'esito della votazione che precede

(Escono i Consiglieri : Pes, Palla, Suella, Frau, Pinna, Rossi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO CHE:

- a seguito del Trattato di Parigi del 10/2/1947 l'Italia fu autorizzata a prevedere l'istituzione di regioni autonome a statuto speciale, nonché alla istituzione di Zone Franche e Punti Franchi nelle regioni periferiche a rischio spopolamento, considerati come soluzione idonea a compensare gli eccessivi costi dei trasporti e destinatarie di specifici aiuti atti a favorirne lo sviluppo ed a tutela della pace sociale;

- con la Legge Costituzionale n. 3 del 1948 fu emanato lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna che all'art. 12 prevedeva l'istituzione di punti franchi anche per la Sardegna;

- l'art. 2 della L. Regionale n. 22 del 7 maggio 1953 ha previsto il finanziamento di attività industriali e commerciali nei Punti Franchi della Sardegna;

- il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, all'art. 307 (ex 234) garantisce il rispetto degli accordi ed obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1 gennaio 1958;

- il DPR 43/1973, TUILD ha recepito, integrandolo, il DPR 1133/69 (contenente disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie sulla armonizzazione della disciplina delle Zone Franche), assimilando all'art. 2 il territorio ove insiste il Comune di Livigno ai territori extradoganali delle Zone e Punti Franchi;

- il Codice Doganale Comunitario (CDC) istituito con Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992 ha fatto salvi regimi fiscali speciali dei territori della Valle d'Aosta e di Gorizia, dichiarati zona franca dall'art. 14 della L. Costituzionale n. 4/48 e dall'art. 1 della L. 1438/48;

- il Dlgs n. 75 del 10/3/1998**,** in attuazione dell'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3 del 1948 ed in conformità a quanto previsto nel codice doganale Comunitario (CDC) n. 2913 del 1992 e delle Disposizioni di attuazione emanate con il Regolamento CEE n. 2454/1993, ha istituito le Zone Franche nei porti di **Cagliari**, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax;

CONSIDERATO CHE l'istituzione della Zona Franca in tutto il territorio della Sardegna costituisce uno strumento essenziale di sviluppo al fine di creare le condizioni indispensabili per una reale crescita del nostro PIL, attrarre capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali, favorire la produzione ed il commercio;

PRESO ATTO CHE

- la Regione Sardegna non ha dato attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 1998 n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998 n. 81 che ha istituito, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Sardegna, le Zone franche nei porti di **Cagliari**, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili prevedendo che "la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della Regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri";

- ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) il Comune di Elmas è tenuto ad emanare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento della Zona Franca;

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 313 depositata il 27/7/2001 ha precisato che "non spetta allo stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto Speciale e che la competenza programmatoria dello stato non può compromettere o limitare l'autonomia regionale (si vedano anche le sentenze n. 4/64, n. 20/70, n. 150/82, n. 40/83);

VISTA

- la Legge 623/49 la quale individua i prodotti per i quali è consentita la immissione in consumo in esenzione fiscale e per il fabbisogno locale, relativamente alla Valle d'Aosta, zona franca ex art. 2 del DPR 43/73 e che tali benefici si sarebbero dovuti estendere anche agli altri territori nazionali istituiti zona franca;

- la dichiarazione di Laeken sottoscritta dall'Italia il 15.12.2001, per la quale è stata demandata alle regioni l'attuazione della Politica Comunitaria degli stati membri, per cui le Regioni esercitano tale attività attraverso i comuni (ai sensi dell'art. 3 della L. 142/90) ed in base al principio di sussidiarietà sancito dalla "Costituzione Europea";

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1 della L. 131/2003 prevede che i trattati internazionali sono costitutivi di obblighi e, pertanto, che la potestà legislativa statale sia vincolata dalle norme di diritto internazionale riconosciute dall'art. 10 della Costituzione e le modalità di gestione delle zone franche devono conformarsi alle norme di diritto internazionale;

- la Legge 84/94 (art. 8 comma h) prevede che al Presidente dell'Autorità Portuale compete l'amministrazione dei beni e delle aree del Demani Marittimo;

- la L. 88/2001 (art. 9 comma 1) ha apportato modifiche all'art. 105 del DLGS 112/98 prevedendo che sono trasferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni non attribuite all'autorità portuale dalla L. 84/94;

- la L. 42/2009 ha trasferito alle regioni ed agli enti locali la competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime;

RITENUTO CHE si rappresenta l'urgenza di emanare tutti gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel DLGS 75/1998, dal momento che con il Trattato di Lisbona il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuta prevalente rispetto alla normativa degli stati membri per cui dal 24 giugno 2013, entrando in vigore il Nuovo Codice Doganale approvato con Regolamento n. 450/2008 verranno a cessare, secondo l'interpretazione che viene data dell'art. 188, gli effetti del dlgs 75/1998 istitutivo delle zone franche nei porti della Sardegna come sopra indicati;

EVIDENZIATO CHE

- l'istituzione delle Zone Franche era contemplata nelle norme del precedente codice doganale che prevedeva (art. 167 dei regolamenti CE n. 2913/92 e n. 2454/93) che "I paesi aderenti alla Comunità Europea che versino in disagio economico causato dallo spopolamento possano destinare alcune parti di territorio doganale della comunità a zone franche o a Punti Franchi" e che " debba esistere una discrimine positiva a favore delle regioni ultra periferiche a scarsa densità demografica, atta a compensare i sovra costi di trasporto e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo economico reso indispensabile per la coesione sociale" (art. 299 paragrafo 1 del Trattato Istitutivo la Commissione Europea);

- il nuovo codice doganale prevede all'art. 188 del Reg. CE n. 450/2008 la sostituzione del regolamento CE n. 2454/1993 tramite l'emanazione di un nuovo regolamento attuativo che prevede il divieto di istituzione di Zone Franche in quanto le stesse vengono parificate agli Aiuti di Stato, vietati ormai dalla normativa comunitaria;

- che la Sardegna, profondamente colpita dalla crisi economica e finanziaria, non può rinunciare a tale opportunità di crescita economica ed ai vantaggi della Zona Franca;

- che il diritto alla zona franca è garantito dall'art. 307 (ex 234) del Trattato di Roma del 25.3.57 che faceva comunque salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni concluse prima del 1.1.58 e che la Sardegna, ed i Sardi, hanno ottenuto il diritto alla costituzione della Zona Franca con la L. Costituzionale n. 3/1948 e che in attuazione di tale norma e diritto il D. lgs n. 75 del 1998 ha istituito, tra le altre, una zona franca nel porto di Cagliari;

- che il medesimo diritto è riconosciuto ad altri territori dello Stato, ad esempio per il territorio del Comune di Livigno;

- che le esenzioni previste dall'istituto della Zona Franca riguardano:

1) Tributi doganali (dpr 43/73)

2) Accise (dlgs 504/95)

3) IVA (dlgs 18/2010)

4) gli altri benefici fiscali previsti dall'art. 8 della l. 3/1948 (modificata successivamente dalla l. 296/06, art. 1, c. 834 e 835);

5) i benefici previsti dalla normativa europea per gli altri punti franchi e zone franche;

RITENUTO INFINE CHE

- detti benefici per effetto della normativa Internazionale, Comunitaria, Nazionale e Regionale devono essere estesi alla Regione Sardegna il cui diritto è sancito dalla Legge Costituzionale n. 3 del 1948 che ha previsto l'istituzione dei Punti Franchi con le modalità di cui al Dlgs 75/1998;

- sia necessaria l'adozione di atti immediati per rendere operative le norme che già prevedono l'istituzione di zone franche nelle città portuali della Sardegna e che appare perciò inspiegabile la mancata attuazione del predetto Decreto Legislativo n. 75 del 1998;

- sia necessario sollecitare la Regione Sardegna a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di emanare le disposizioni necessarie per l'operatività della Zona Franca, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. Legislativo n. 75 del 2008;

DELIBERA

1. di prendere atto che, ai sensi del Dlgs n. 75/1998, è stata istituita la Zona Franca nel Porto di Cagliari;

2. di dichiarare l'istituzione della Zona Franca nel territorio del Comune di Elmas in quanto territorio collegato via terra con la Zona Franca del Porto di Cagliari e facente parte degli stessi confini;

3. di stabilire che la delimitazione della Zona Franca del Comune di Elmas è costituita nei confini del territorio del medesimo Comune;

4. di impegnare il Sindaco e la Giunta a porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti politici e amministrativi necessari affinché si provveda con urgenza alla emanazione delle norme gestionali e operative specifiche per la Zona Franca nel territorio del Comune di Elmas, così come individuate nella normativa sopra richiamata e nel D. Lgs. n. 75/1998 e secondo le norme di diritto internazionale;

5. di dare inoltre mandato al Sindaco e alla Giunta di avviare tutte le possibili iniziative politiche e amministrative per perseguire l'obbiettivo di giungere anche all'Istituzione della Zona Franca in tutta la Sardegna con il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Istituzioni interessate;

6. di notificare la presente delibera alla Presidenza della Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio Regionale, alla Commissione Europea, alla Provincia di Cagliari, all'Agenzia delle Dogane Ufficio di Cagliari;

7. di dichiarare con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

(La registrazione integrale relativa alla discussione in oggetto è riportata in separato e apposito verbale della seduta odierna).